GIORGIO COSTAMAGNA

DALL'"ARS" AL "COLLEGIUM" NELLA GENOVA MEDIEVALE

Bernard Shaw, l'uomo del paradosso, amava gratificare di "idolatria" quello che spesso appare un "culto" nei confronti della superiorità intellettuale e culturale(1). Ma anche se non si può arrivare all'affermazione Baconiana per cui "saper è potere" tuttavia è storicamente accertato che un certo spazio alle competenze è stato sempre pur riservato.

Certo si presenta anche il caso in cui le masse trattino le loro punte culturali come certe popolazioni del centro dell'Africa trattano i loro feticci bastonandoli di santa ragione, tranne, poi, beninteso dopo averli bastonati, a reincoronarli come feticci.

Non è questa la sede per affrontare il problema delle origini delle corporazioni medievali che ha trovato soluzioni diverse e contrastanti. Si deve risalire alla "villa" dell'Alto Medioevo o non piuttosto ai "collegi" romani e bizantini? (2). Oppure vedere nei cosiddetti " Corpi di mestiere" il prodotto spontaneo e originale del rinascimento che riempie di sè i secoli dopo il Mille? (3). Se non è facile risolvere questi problemi per quanto riguarda la definizione ed i caratteri dell'istituzione, si può, tuttavia, affermare che certi corpi professionali già nell'Impero godevano di particolari attenzioni; ne sono prova la compilazione Giustinianea ed in particolare alcune disposizioni del Codice(4), dove si tratta di grammatici, di medici, di giurisperiti, cui si riconoscono particolari privilegi anche se si fa carico di uno speciale "munus".

Sarà bene ricordare questo termine perché sarà facile ritrovarlo nel Medioevo, per non parlare dei "tabelliones", i futuri notai, sottoposti ad una particolare legislazione(5).

Non altrettanto si può dire per i poveri poeti che "nulla immunitatis praerogativa iuvantur"(6).

Quest'ultima constatazione, se non si va errati, fa anche capire subito come il particolare interesse per queste categorie

fosse dettato più che altro dalla loro funzione sociale che non dall'amore disinteressato del sapere e dell'investigazione diretta a scandagliare i moti dell'animo umano e delle folle.

Resta, pur sempre, il riconoscimento della funzione sociale, sia essa l'insegnamento, il mantenimento della sanità, il rispetto della giustizia, o, ancora, la sicurezza delle negoziazioni tra gli uomini.

Certo più disinteressate ed elevate le considerazioni di un Tertulliano, nella sua difesa, nell'"Antologicum", delle associazioni cristiane: si lasci pure da parte il carattere giuridico di tali "corpora", egli scrive sottolineando i loro caratteri di spiritualità(7) perché i loro membri sono uniti dal triplice legame di legge comune, di costumi comuni, di comuni speranze.

Venendo, ora, al Medioevo Genovese si può osservare come nei secoli XII e XIII il termine "collegium" appaia raramente; si parla, in genere, di "ars" o di "numerus" o di "universitas" anche per gli stessi notai(8). Tuttavia intorno alla metà del Duecento in più luoghi vicini si hanno Statuti di "Collegi" notarili, dove il termine è ormai tecnicamente usato, così a Bergamo, a Pavia e, poco più tardi, a Piacenza(9).

Del resto sono queste anche le date che si è avuto occasione di ricordare per Genova e per il suo Collegio Notarile(10). Al proposito è opportuno, in più, osservare che sono sempre i notai cui si deve ricorrere per avere notizie sulla questione, riconoscendo loro il merito di aver ben compiuta la missione loro assegnata di conservare la documentazione. Evidentemente il termine "collegium" sta diventando peculiare per un particolare tipo di organismo corporativo e lo sta facendo proprio correndo sulla duplice direttrice cui si è avuto occasione di accennare, da un lato, cioé, in forza di una particolare funzione sociale, dall'altro, col dare rilievo a quelle qualità intellettuali e morali cui accennava Tertulliano; tanto che si ha notizia anche di un Collegio Teologico che per la sua particolare natura non rientrerà tra quelli più strettamente controllati dal Comune(11). Né mi pare di scarso rilievo osservare come lo stesso fenomeno si stia contemporaneamente verificando per un altro termine legato ad un'altra grande organizzazione corporativa. Da "universitas" generico si sta passando all'"universitas" per antonomasia, l'"universitas studiorum".

A Genova lo "Studium" sarà costituito solo nel 1471, ma Parigi, Bologna e altre città vedono già nel sec. XIII la costituzione

delle loro università. Circostanza significativa ma non fortuita, perché la storia di queste istituzioni è quella comune dell'affermarsi e della consacrazione della funzione intellettuale, la cui autonomia comincia ad essere riconosciuta sia dai poteri civili, per l'attività esercitata, sia dai poteri religiosi, per i valori morali ed intellettuali difesi. Vocazioni non limitate nello spazio e nel tempo e ben sintonizzate ai bisogni dell'epoca. E' con la loro formazione, infatti, che la cultura acquista quel carattere intellettuale e scientifico da cui doveva dipendere il suo futuro sviluppo. Qui, attraverso l'opera iniziatrice della Scolastica, il pensiero trova il suo fulcro nella razionalità. Qui si incomincia a discutere di "scientia". L'analisi dialettica inizia il suo lavoro di pioniera nella logica stringente, anche se affaticantesi su di un materiale strettamente delimitato, e sarà il rinvio ad un discorso sempre rigoroso che acquisterà a poco a poco il valore dell'oggettivazione scientifica.

A Genova non risulta ancora alcun riconoscimento particolare dei collegi, esclusi, beninteso, i privilegi economici e speciali prerogative anche politiche. Anzi, il governo popolare del Boccanegra sembra ignorare il problema e le "Regulae" del 1363, dell'epoca, cioè, di Gabriele Adorno, non fanno differenza alcuna tra le "artes" affidandole tutte insieme al controllo dei "Vicedogi"(12). Ciò nonostante che l'esistenza del Collegio dei Notai, come si è detto, sia da considerarsi sicura, quella del Collegio dei Grammatici sia provata per la fine del sec. XIII(13), mentre nel 1307 vengano concesse ai giudici particolari immunità da gabelle(14) e altrettanto avvenga, pochi anni dopo, per i medici(15). Né si possono contare tutte le testimonianze della partecipazione di giudici e notai a pubblici uffici e, soprattutto, ai "Consigli degli Anziani", organo supremo del governo della città.

Pertanto quando, nei primi anni del Quattrocento, nella legislazione del Buccicaldo(16), si attribuisce il controllo delle arti ai "Rectores artium" e quello dei collegi ai Sindacatori e si trova l'espresso riconoscimento della "scientia", quale elemento distintivo dei quattro collegi, dei giureconsulti, dei medici, dei notai e dei grammatici, nei confronti delle altre arti, bisogna dire che ciò avviene con un certo ritardo.

L'espressione è altisonante, il motivo della differenziazione è chiaramente indicato: "quia tamen scientia maiori precio semper meruit extimari", ma, ormai, sulla "scientia", costituita nel diritto o nella grammatica, si discuteva da tempo. Petrus Heliae si sforzava

già di spiegare perché la grammatica è una scienza, di inserirla speculativamente nella logica(17) e Pietro Boattieri, vissuto quasi un secolo prima, si preoccupava di stabilire se l'"ars notarie" come "scientia" avesse "caput et finem secundum quod habent leges et iura, quod non est in aliis scientiis liberalibus" e, soprattutto, anche se fosse "adinventa cum ratione"(18). Del resto lo stesso Baldo, alla ricerca di un equilibrio tra i requisiti necessari perché si possa parlare di scienza, aveva cercato di definirne il fine, individuandolo, sulla scia di Tertulliano, in "bonis spiritualibus et aeternis temporalibus etiam et terrenis"(19).

Né mancano, ormai, all'inizio del secolo XV, nella dottrina, acerbe diatribe sul contenuto e la superiorità scientifica dell'una o dell'altra disciplina. Così, a dire di Gian Giacomo Cane, il cui "libellus" viene unito all'opera di Rolandino nelle edizioni cinquecentesche, i notai sopportavano malvolentieri di essere trattati con una certa sufficienza dai giureconsulti ed osservavano che i notai addetti al Principe svolgevano compiti superiori a quelli dei giureconsulti "quoniam dignius esse videtur constitutionem componere quam compositam interpretare"(20).

L'opposizione più sorda e tenace, a questo proposito, era quella con la categoria dei "mercatores". Non v'erano, infatti, soltanto ragioni politiche di screzio, determinate dal diverso trattamento nelle nomine alle cariche pubbliche, ben delineato dal Forchieri(21) e dal Barni(22), ma proprio la consapevolezza di una diversa capacità di attribuire pubblica fede alle scritture. E ci si rifaceva addirittura a Bartolo per sottolineare "ad costituendum differentiam inter scripturas", ad esempio, "tabellionum quae faciunt plenam fidem et scripturas mercatorum, et similium personarum (si noti la sottile vena di dispregio) quae faciebant solum semiplenam"(23).

Se questo riconoscimento, di stampo apparentemente intellettualistico, ci appare alquanto ritardato e, tutto sommato, un pò pretenzioso in un complesso sociale tutto preso da concrete preoccupazioni di carattere socio-economico e politico, occorre, tuttavia, tener ben presenti, tra gli altri, alcuni condizionamenti di fondo che, se non si va errati, contribuiscono a spiegare sia il ritardo sia la reticenza. Il primo è costituito dal fatto che alla fine del secolo XIV e nel seguente si accentua quella che il Barni diceva "la ripresa"(24) del partito nobiliare rispetto a quello popolare, che porterà, poi, al governo aristocratico ed alle leggi del 1528, del 1547 e infine a quelle del 1576. Il secondo è rappresentato da

quella perpetua tendenza, che il Michels qualificava come la "psicosi del Mayflower", ma abbondantemente teorizzata dal De Toqueville, dal De Choisy, dal Lemontey, per cui gli appartenenti ad un gruppo sociale tendono, sia per ragioni politiche sia per ragioni sociali, ad uniformarsi negli usi e nei costumi a quelli del gruppo tradizionalmente ritenuto superiore.

L'esempio più lampante di questa tendenza sembra il fatto che, al momento della emanazione delle leggi del 1528, si venga man mano costituendo la fazione dei cosiddetti "Nobili nuovi", costituita in gran parte da ex popolari.

Ora i governi dogali che si succedono, dal 1339 in poi, sono sì, costituzionalmente, popolari e non possono perciò stesso accettare e istituzionalizzare alcun disegno gerarchico tra le arti, ma è evidente che i due condizionamenti provocano ugualmente importanti implicazioni nella vita dei Collegi, sia nei riguardi di una gerarchizzazione tra loro, sia all'interno di ognuno di essi.

Con il che si possono schematizzare alcune conseguenze:

— I — Il collegio è classificato, ancora dalle Leggi del 1414 dopo la caduta del Buccicaldo tra le arti, mentre molti suoi membri sono nobili;

— II — Ogni Collegio tende a distinguersi dagli altri e ad emergere nel senso di essere costituito da un numero maggiore di nobili o solo da questi;

— III — All'interno di ogni collegio i nobili cercano di escludere i non nobili;

— IV — Sempre all'interno di ogni collegio, i non nobili si studiano di farsi riconoscere nobili solo per il fatto di appartenere al collegio stesso.

Questa la situazione di fatto che certamente non si può, in questa sede, adeguatamente esemplificare. E' necessario, perciò, limitarsi a queste poche note che potrebbero costituire delle ipotesi di studio.

Neanche è possibile fornire un'idea precisa del peso che i collegi possono aver avuto nella vita politica e sociale del tempo. Basti pensare che gli stessi avevano finito per ottenere, attraverso i loro statuti, regolarmente approvati dall'autorità competente, una specie di privativa nell'esercizio di attività professionali o di certi uffici di grande importanza nella vita della Repubblica, con l'esclusione di ogni altra persona non iscritta e, in qualche caso, di ogni forestiero. Sono notai, ad esempio, i cancellieri della Repubblica ed è necessario che siano iscritti al Collegio; i giudici

devono godere della provenienza dal loro "corpus"; gli stessi "scribi" delle Compere di San Giorgio vengono scelti tra i notai dell'organizzazione riconosciuta.

Anche qui una descrizione esauriente richiederebbe troppo tempo. Invece, per non tediare troppo l'ascoltatore, risulterà forse di un certo interesse cercare di indicare le linee del pensiero che si propone di trovare una giustificazione culturale e giuridica alle prerogative e pretese di ordine sociale e politico.

E' noto che nel diritto romano, quale ci appare nella compilazione giustinianea, non si trovano norme destinate a regolare quella particolare condizione sociale che nel Medioevo veniva identificata come "nobilitas".

E' stata la tradizione germanica ad identificare il nobile col "miles", poi, faticosamente ragionando per analogia, al momento della rinascita del diritto romano, si è accostato il giustinianeo titolo "*de dignitatibus*" al concetto di "nobilitas" considerata, in certo qual senso, una "militia dignitatum". La "dignitas", a sua volta, era legata ad un determinato "officium" pubblico, teoria ben precisata nel titolo I del Codice, dove si tratta delle più alte cariche dello Stato. Il Barni, da quel maestro del diritto che era, ha ben chiarito come questa complessa opera di ricostruzione giuridica sia stata merito di Bartolo(25). E' facile osservare come, seguendo un tale processo logico, diventasse importante poter vantare l'appartenenza ad un "officum", in quanto allo stesso era legata la "dignitas" la quale, a sua volta, portava alla "nobilitas". Ma noi possiamo aggiungere che nella prassi si era già giunti a conclusioni del genere in precedenza quando, ad esempio, al momento della sostituzione del podestà ai consoli, e in ispecie dal 1196, si considerano "nobiles" gli anziani del Consiglio proprio in virtù della carica che ricoprono(26).

Ecco perché i Collegi nelle loro rimostranze, nel rivendicare prerogative danno prova di tanto accanimento, facendo continuamente appello alla "dignitas", all'"officium", al "munus" sopportato e, spesso, cercano di creare una gerarchia, proprio in corrispondenza della gerarchia degli "officia" esercitati. Ragionamento abbastanza esplicito ed evidente per i giudici ed i notai; ma non così facilmente i medici e i grammatici possono richiamarsi agli antichi riconoscimenti in virtù del "peso" sopportato.

Naturalmente le notizie di questo genere scarseggiano per i medici ed i grammatici, sono, invece, più abbondanti per i collegi

dei giurisperiti e dei notai che, in fondo, sono quelli che elaborano le teorie cui appellarsi.

La questione, poi, diventava di particolare rilevanza all'interno dei vari Collegi. Se, infatti, i giudici potevano considerarsi tutti sullo stesso piano, non altrettanto poteva dirsi per i notai. La dottrina, infatti, al proposito, era costretta a distinguere diverse posizioni. Non si poteva porre sullo stesso piano i cancellieri della Repubblica(27) "quorum officium est leges et costitutiones sacratissimas atque oracula principum edere ac promulgare" con coloro "qui habent offitium in iudiciis ad acta scribenda"..."qui licet in dignitate non sint tamen sunt honesti viri vitae laudabilis"(28). E così negli statuti notarili del sec. XV si assisterà ad una continua pressione degli "scribi", i notai addetti alla Cancelleria e alle Compere, per ottenere una migliore valutazione del loro ufficio, proprio in vista di una "dignitas" da conquistare(29).

Naturalmente una situazione del genere si riflette anche sulla condizione economico-finanziaria degli appartenenti al Collegio. Ne sono uno specchio abbastanza efficace le tariffe delle tasse, cosiddette d'ingresso, al Collegio. I giudici pagano le più alte di tutte le corporazioni, seguiti ad una certa distanza dai medici, gli uni sbandierando la morte fisica gli altri quella civile, hanno in tutti i tempi tempi ottenuto una posizione di privilegio; molto lontani i notai, addirittura fanalini di coda i grammatici. Dei quali possediamo una documentazione abbastanza ampia ma, ahimè, soltanto per quanto riguarda le richieste di esecuzione da troppo gravosi balzelli fiscali.

Note

(1) B. SHAW, *The revolutionist's hand book*, in *Man and superman*, London, 1911, p. 227.

(2) F. VALSECCHI, *Le corporazioni nell'organismo politico del Medioevo*, Milano, 1931, e la bibliografia ivi citata.

(3) Ivi.

(4) *Corpus juris*, C.X, LII,I-II.

(5) Ivi, C.4, 21,17 e Novelle 44 e 73.

(6) Ivi, C.X, *CII*, 3.

(7) J.P. WAHTZING, "Collegia", in *Dictionaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, Paris, 1936, col. 2120.

(8) Cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1970, p. 153.

(9) C. SANTORO, *Collegi professionali e corporazioni di arti e mestieri della vecchia Milano*, Milano, 1955, p. 25; sempre utile G. GONETTA, *Bibliografia statutaria delle corporazioni d'arti e mestieri d'Italia*, Roma, 1891; cfr. anche, per i medici, A. BOTTERO, *I più antichi statuti del Collegio dei medici di Milano*, in "Arch. St. L." 1943, pp. 72-112; cfr. anche SCARAZZINI, *Gli Statuti Notarili di Bergamo*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1977.

(10) G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova...*, cit., p. 153 e segg., cfr. anche, per i medici e speziali, R. CIASCA, *Medici e speziali nella storia del commercio fiorentino*, Firenze, 1927, p. 206 e segg.

(11) A. LATTES, *L'Università di Genova*, Genova, 1923, pp. 3-4, e la bibliografia ivi citata.

(12) H.P.M., *Leges Genuenses*, tomo XVIII, Augusta Taurinorum, 1901, col.

268; cfr. anche V.PIERGIOVANNI, *Gli Statuti Civili e Criminali di Genova nel Medioevo*, Genova, 1980, p. 115 e segg.

(13) A. LATTES, *L'Università di Genova*, cit., p.3.

(14) Ivi, p. 4.

(15) *Ibid.*

(16) H.P.M., *Leges Genuenses*, cit., coll. 724-725.

(17) Cit. in G. GUSDORF, *Les origines des sciences humaines*, Paris, 1967, p. 342.

(18) ROLANDINUS, *Summa totius artis notariae*, Venetiis, MDXLVI, Tomo II, f. 72 a.

(19) BALDI UBALDI PERUSINI, *Lucidissima ac subtilissima commentaria super primo Decretalium*, Venetiis, 1595, ed. anast. Torino, 1951, p. I.

(20) ROLANDINUS, *Summa* ..., cit., tomo II, f. 101 a.

(21) G. FORCHIERI, *Dalla "Compagna" al "Populus"*, in "Atti del Convegno di Studi sui ceti dirigenti nelle Istituzioni della Repubblica di Genova", I, Genova, 1981, pp. 73-90.

(22) G.L. BARNI, *La divisione del potere nelle costituzioni Adorno del 1363 e del 1413 (Nobili e Popolari)*, ivi, pp. 121-158.

(23) ROLANDINUS, *Summa*..., cit., tomo II, f. 100 a.

(24) G.L. BARNI, *La divisione*..., cit., p. 148.

(25) G.L.BARNI, *Appunti sui concetti di "dignitas", "nobilitas", "officium", in Bartolo da Sassoferrato*, in "Archivio Giuridico, 1950, pp. 130-144.

(26) A. AGOSTO, *Nobili e Popolari: l'origine del Dogato*, in *"Atti del Convegno sui ceti dirigenti nelle Istituzioni della Repubblica di Genova ,"* cit., p. 95.

(27) ROLANDINUS, *Summa* ..., cit., tomo II, f. 101 a.

(28) *Ibid.*

(29) D. PUNCUH, *Gli Statuti dei Notai Genovesi del sec. XV.*, Genova, 1965.